



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 30/07/2021

OGGETTO: Approvazione regolamento TARI.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Luglio alle ore 19,33 e seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze, a porte chiuse, in conformità alle indicazioni governative sulla prevenzione dei pericoli di diffusione del contagio da CORONAVIRUS, la seduta viene trasmessa anche in diretta streaming, nelle persone dei signori:

	Cognome	Nome	P	A		Cognome	Nome	P	A
1	ABBATE	GIUSEPPE		x	13	MAMI'	ANTONIO D.	x	
2	BARTOLOTTA	FABIANA	x		14	MIANO	SEBASTIANO		x
3	BENENATI	GIANFRANCO		x	15	MOLINO	CESARE	x	
4	BONGIOVANNI	DAVID	x		16	PERDICHIZZI	FRANCESCO	x	
5	CALDERONE	TOMMASO A.		x	17	PINO	ANGELITA		x
6	CAMPO	RAFFAELLA	x		18	PINO	ANGELO PARIDE	x	
7	CATALFAMO	GIORGIO L.		x	19	PINO	CARMELO	x	
8	GIUNTA	CARMELO		x	20	PINO	TOMMASO	x	
9	GRASSO	TINDARO	x		21	RECUPERO	AGOSTINA	x	
10	LA MALFA	STEFANO	x		22	SCOLARO	MELANGELA	x	
11	LA ROSA	GIAMPIERO	x			SIDOTI	GABRIELE	x	
12	LEPRO	ANTONINA		x	24	TORRE	ILENIA	x	

PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 08

Assume la presidenza il Presidente il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Natoli Scialli

Partecipa Ass. Pino Paolo e Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Proceduto a votazione palese dei signori consiglieri presenti e votanti;

Indicare le risultanze della votazione

VISTA la L.R. 44/91;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI .”

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

In continuazione di seduta.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **Approvazione regolamento TARI.**

Il consigliere Mamì evidenzia che non sono state riportate le riduzioni previste nel precedente regolamento e ne chiede la motivazione e se sia una scelta tecnica o politica.

Il Responsabile P.O. dott. Rao illustra il regolamento il cui schema è stato elaborato da ANUTEL adeguandolo al metodo tariffario ARERA.

Il consigliere Mamì chiede perché siano state rimosse alcune agevolazioni tenuto conto dello stato della raccolta differenziata nella città.

Il Responsabile risponde che sono state eliminate riduzioni dimostratesi ininfluenti nel corso degli anni e tenuto conto che le agevolazioni dovrebbero tendere al principio del riuso.

Il consigliere Mamì ritiene che questa sia un'ulteriore dimostrazione che i consiglieri non sono stati messi in condizione di effettuare un controllo adeguato sui contenuti del regolamento.

Alle ore 20,26 entra il consigliere La Rosa.

Il Responsabile rileva che ad oggi non ci sono casi previsti dalle riduzioni eliminate secondo l'esperienza pregressa.

Il consigliere Campo chiede da cosa nasce l'esigenza di rinnovare il regolamento. Inoltre, chiede alla commissione se abbiano rilevato elementi e se l'amministrazione abbia dato la propria impronta politica.

Il dirigente dott.ssa Bartolone risponde che ci si sta adeguando alla nuova normativa.

Interviene il dott. Paterniti che illustra il metodo tariffario PEF, precisando che parte da quelli che sono i dati forniti dal gestore e anche in questa fase il regolamento deve tenere conto delle indicazioni dell'ARERA. Aggiunge che la Giunta ha dato mandato per la scrematura delle ipotesi non necessarie o non significative, fermo restando che eventuali emendamenti saranno valutati.

Il consigliere Pino Carmelo evidenzia che le osservazioni della commissione consiliare sono riportate nei verbali e ringrazia il dott. Rao che in sede di commissione ha fornito illustrazioni e chiarimenti.

Il consigliere Bongiovanni chiede chiarimenti sulla parte fissa e variabile.

Il Dirigente dott.ssa Bartolone risponde che la struttura basata sul numero del nucleo familiare sarà applicata a partire dal prossimo anno, per il 2021 vi è una norma transitoria.

Il consigliere Bongiovanni rileva una discrasia nel testo del regolamento pervenuto ai consiglieri unitamente alla convocazione.

Il Presidente alle ore 21,00 sospende la seduta per la verifica di quanto rilevato.

Alle ore 21.33 si riprende la seduta presenti sedici consiglieri.

Il consigliere Pino Carmelo evidenzia che non si sente in streaming.

In merito alla discrasia rilevata nel regolamento, si dà atto a seguito di quanto emerso in sede di conferenza capigruppo, che con nota prot. n. 38212 del 20.07.2021 è stato trasmesso unitamente ad altre proposte il regolamento TARI di

cui alla proposta n. 46 del 19.07.2021. Con nota prot. n. 38340 del 21.07.2021 ai 24 consiglieri è stata trasmessa in sostituzione la nuova redazione dell'articolo 36 del regolamento denominato -norme finali e transitorie-.

Per mero disguido con nota prot. N. 39456 del 28.07.2021 relativa convocazione dell'odierna seduta, è stata trasmessa copia scansionata del regolamento TARI che risulta difforme nell'ultima pagina rispetto al documento originale analogico che, in forma cartacea, è depositato presso l'ufficio di presidenza e debitamente munito di pareri di regolarità.

Pertanto sarà sottoposto a votazione la proposta in originale depositata agli atti.

Il Consigliere Torre annuncia la propria astensione nonostante il merito del provvedimento. E' inconcepibile che non si sia avuta la possibilità di analisi del testo, né la possibilità di un confronto così come avvenuto invece in passato.

Il consigliere Scolaro evidenzia che oggi in aula è avvenuto il confronto con i tecnici ma è stato imbarazzante l'apporto dell'amministrazione comunale che dimostra di non conoscere i provvedimenti sottoposti al consiglio. Il regolamento non è un atto tecnico perché si assumono scelte. Quando i nodi sono venuti al pettine la politica se ne è lavata le mani. Il dato politico non fa onore all'amministrazione.

Il consigliere Campo rileva come il regolamento sia frutto di approssimazione e non ci sono scelte ponderate dell'amministrazione.

Il consigliere Grasso evidenzia che il regolamento è arrivato in commissione il 20 luglio u.s. e per il disguido avvenuto sul testo allegato alla proposta, l'attacco all'amministrazione è stato fuori luogo. Il cittadino avverte dalle dichiarazioni che i consiglieri non hanno avuto tempo di studiare. L'ufficio ha fornito le sue valutazioni sul regolamento e se non si è d'accordo si possono proporre modifiche e la commissione ha avuto il tempo di ottenere chiarimenti dall'ufficio.

Il consigliere Mamì replica di avere già evidenziato che il regolamento è di vitale importanza e non è stato esaminato dall'Amministrazione. Non condivide le cose dette dal Consigliere Grasso. Evidenzia che in commissione si è dato priorità a provvedimenti ritenuti più urgenti e un testo si può anche leggere velocemente ma non è detto che si comprenda. Guardare questo regolamento senza metterlo a confronto col precedente è un cattivo esercizio. Emerge l'incapacità di coinvolgere il Consiglio Comunale e questi provvedimenti che arrivano all'ultimo minuto in consiglio fanno solo danno. La prossima volta si potrebbe lasciare ogni responsabilità ad amministrazione e maggioranza senza puntare sul confronto e collaborazione che invece sono utili per migliorare.

Il consigliere Bongiovanni rileva che su questo provvedimento si sono testate le conoscenze di amministrazione e consiglieri, il ruolo dell'ufficio e degli esperti. Da una semplice domanda si è preso atto di un disguido per cui è stata necessaria l'analisi in sede di conferenza di capigruppo. Piuttosto che valutazioni di merito si fanno disquisizioni che portano a nulla. Oggi è una pagina triste nella stesura di un regolamento fondamentale. Non ritiene che vi sia stato un atteggiamento rispettoso e non si applica il regolamento nell'unica parte che lo avrebbe reso più equo. Davanti a questa evidenza si è accusati di fare polemica. Non si è ancora

compreso se vi sia stato o no il mandato politico di fare la scrematura sulle agevolazioni. Se non si cambia registro non c'è la possibilità di andare in soccorso all'amministrazione che dovrà scegliere se vuole il confronto o lo scontro.

L'assessore Pino riepiloga i termini di trasmissione del regolamento e chiarisce l'attività e il ruolo dell'amministrazione.

Il consigliere Campo interviene per dichiarazione di voto ed evidenzia che si discute di argomenti non all'o.d.g. Non è chiaro come siano state scelte le riduzioni ad es. quelle per il conferimento al CCR e se siano state eliminate volutamente. Si è acclarato che il problema rifiuti si vuole risolvere soltanto a posteriori.

Il consigliere Torre evidenzia che grazie allo studio di qualche consigliere attento ci si rende conto delle incongruenze. Leggere un provvedimento non è studiare e preannuncia astensione.

Il consigliere Grasso replica precisando che, a suo avviso, non deve ringraziare nessuno né dare conto di come studia i provvedimenti. Ribadisce che il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione che ha ritenuto soddisfacente i chiarimenti avuti. Anticipa il suo voto favorevole.

Alle ore 22,44 entra il consigliere Molino.

Il consigliere Sidoti interviene per dichiarazione di voto. Esprime voto contrario. L'amministrazione ha demandato agli uffici l'incarico di redigere il regolamento e viene penalizzato chi conferisce al CCR. Era l'occasione per tariffe più eque da applicare anche in base al numero dei componenti. E' stato fatto tutto l'opposto di quello che si dovrebbe fare considerato lo stato di emergenza.

Il consigliere Bongiovanni anticipa voto contrario. Ritiene irrispettoso l'attacco davanti all'evidenza. C'è la mancata conoscenza del provvedimento da parte di chi lo propone e lo voterà. Le agevolazioni saranno applicate sulla quota variabile e si chiede chi se ne sia accorto. Le tariffe saranno distribuite differentemente, ma nessuno sa dire esattamente come.

Il consigliere Scolaro anticipa il suo voto contrario per quello che è emerso dalla discussione nel merito e peggiore ancora è la questione sul metodo di calcolo. Si è trattato dell'ennesimo errore.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, il provvedimento iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno.

Cons. Presenti 16

Cons. Votanti 16

Favorevoli 10

Contrari 5 (Bongiovanni, Campo, Mami, Scolaro, Sidoti,)

Astenuti 1 (Torre)

Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 10, contrari 5 ed astenuti 1.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Abbate, Benenati, Calderone, Catalfamo, Giunta, Lepro, Miano, Pino Angelita.



Proposta n° 46 del 19.08.2021

Settore III- ufficio tributi
Proponente - Sindaco

IL SINDACO

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI,

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 è entrato in vigore il 26 settembre 2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021 e che l'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013; ¹

PRESO ATTO, altresì, che il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto, prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

VISTO l'art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI concernente tra l'altro:

1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

VISTO l'art. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";

VISTO l'art. 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99;

VISTA E RICHIAMATA la delibera ARERA 31 OTTOBRE 2019 443/2019/R/che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, stabilendo tra l'altro che a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.

CONSIDERATO che

sono attribuite all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: - "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" ; - "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"; - "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi".

L'Autorità ha adottato il sopra citato provvedimento volto a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, sulla scorta del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, confermando la proposta di applicare una regolazione che disciplini l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel d.P.R. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

L'Autorità delinea in tale provvedimento la procedura di approvazione del piano economico finanziario e della TARI e il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti

DATO ATTO che il Comune è tenuto ad attenersi alle citate disposizioni e ad adeguare conseguentemente le previsioni regolamentari.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15-ter del decreto legge n. 201/11 la delibera che approva il regolamento della TARI acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre 2021, con invio, da parte del Comune, al Ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

CONSIDERATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea.

RITENUTO opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, procedere all'adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 08.09.2014

ESAMINATA la bozza di regolamento TARI predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n. 37 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto;
3. Di Dare atto che:

la delibera ARERA 31 OTTOBRE 2019 443/2019/R/reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, stabilendo tra l'altro che a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.

L'Autorità ha adottato il sopra citato provvedimento volto a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, sulla scorta del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, confermando la proposta di applicare una regolazione che disciplini l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel d.P.R. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'Autorità delinea in tale provvedimento la procedura di approvazione del piano economico finanziario e della TARI e il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Il Comune è tenuto ad attenersi alle citate disposizioni e ad adeguare conseguentemente le previsioni regolamentari.

4. Di approvare pertanto il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 37 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v..

Il responsabile del procedimento
(dr. Lucio Rao)

Il Sindaco
(avv. Giuseppe Cambro')

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Città Metropolitana di Messina

**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

*Deliberazione n°
del*

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 ("rifiuto": *qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*, art. 183 , comma 1, lettera a) come modificato dal D. Lgs 116/2020 che all'art. 184, comma 2 stabilisce: sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono*

comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati; locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo e in ogni caso previa produzione di adeguata documentazione a comprova.

Utenze non domestiche

centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;

locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;

aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione dei locali destinate a palestre;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;

- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507;

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Tipografie – stamperie - vetrerie	30,00%
Falegnamerie	30,00%
Autocarrozzerie-autofficine -gommisti elettrauto	30,00%
Distributori di carburanti	30,00 %
Lavanderie - tintorie	30,00%
Verniciatura – galvanotecnici- fonderie	30,00%
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978), studi radiologici di analisi	20 %
Macellerie e Pescherie	30
Toilette per animali	20
Laboratori idraulici ed elettricisti	25,00%
Attività artigianali con capannoni di produzione	30,00%
Bar caffè , pasticceria, pizzeria	30,00%
Supermercati, compresi gli spazi per macelleria, pescheria, salumi e formaggi	30 %

--	--

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del *30 giugno*;

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 7-BIS

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del *30 giugno* dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, *ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e l'efficacia decorrerà dall'anno successivo*. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 8

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30 % della quota variabile.

La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART.9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Sulla base della normativa vigente, si predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate **nell'allegato 1** al presente regolamento.

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano dimorante in casa di riposo;
- soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
- soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie di assistenza;

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in due sole unità.

Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in tre unità.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al mese precedente l'approvazione del presente regolamento.

Per le annualità successive in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell'anno di imposizione senza possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.

I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

ART.16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.

Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART.18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno per mesi completi nel quale permane l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

L'obbligazione tributaria cessa a partire dall'inizio del mese successivo a quello in cui è cessata l'occupazione e/o detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.31.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dall'inizio del mese successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art.31.

ART.19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

ART. 20

ZONE NON SERVITE

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari.

Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 30 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è da 1001 a 3000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 3001 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di idonea dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta

ART. 21

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30 % della sola parte variabile;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30 %, della parte variabile;
 - c. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 % della parte variabile.

Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di *convenzione internazionale* con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo (*o diversa periodicità*) a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART. 21 bis

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID 19

Per l'anno 2021, e comunque sino a quando apposite disposizioni normative prevedano la possibilità delle agevolazioni a causa della pandemia da Covid 19, è possibile utilizzare con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche una quota, liberamente determinabile dall'ente, dell'assegnazione del fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 del DL 73/2021, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il "sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche". L'espressione "utenze domestiche" può, infatti, includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.

Le modalità operative saranno disciplinate con apposito atto di giunta anche in base alle relazioni dei servizi sociali e alle esigenze ivi rappresentate.

ART.22

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, così come appresso:

CONFERIMENTI I CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri comunali di raccolta, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare *precedente in base ai punteggi maturati ed attestati dal C.C.R.*
- In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore alle previsioni di cui ai criteri di applicazione per la IUC (oggi TARI) approvati da ultimo con delibera di giunta n. 304 del 15.09.2016 e fermo restando che le riduzioni si applicano soltanto sulla parte variabile della tariffa.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio¹ domestico è prevista una riduzione del 20 % della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31/10/2021.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART.23

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30 %, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;

le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 24

ALTRE AGEVOLAZIONI

In favore delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e delle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

E' prevista una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa per tutti quei soggetti che abbiano aderito ai sensi del comma 7 bis dell'art. 214 del D.lgs 152/2006, al compostaggio di comunità per tutti i rifiuti derivanti dall'attività vivaistica o da cucine, mense mercati, giardini e parchi che abbiano una capacità di trattamento non superiore alle 80 tonnellate annue.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 24 Bis.

¹ Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-ter), del D.lgs. 152/2006, il compostaggio è il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE SOTTOPOSTE A CHIUSURA O SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI A CAUSA DELLA PANDEMIA COVID 19

1. Per l'anno 2021, e comunque sino a quando apposite disposizioni normative prevedano la possibilità delle agevolazioni a causa della pandemia da Covid 19 è prevista l'esenzione sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa, per tutte le attività sottoposte a chiusura in dipendenza della diffusione del covid 19.

2. E' altresì prevista la stessa agevolazione per tutte quelle attività che abbiano comunque subito delle restrizioni che si siano tradotte in una perdita del fatturato, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in una percentuale non inferiore al 30 %. Per quest'ultima ipotesi, il contribuente presenterà, entro il 31 dicembre 2021, apposita domanda corredata dalla documentazione necessaria per il riconoscimento dell'agevolazione.

ART. 25

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La riduzione del 30 % per le utenze non stabilmente attive non può essere cumulata con le restanti tipologie di riduzioni.

ART. 26

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART.27

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.

Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città

metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 28 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dalle vigenti normative

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate aventi cadenza maggio, agosto, novembre., scadenti l'ultimo giorno del mese o in unica soluzione entro il 31 maggio di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

ART. 29 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;

Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e TARI.

ART. 30

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso qualora le somme versate in eccedenza sono conseguenza della mancata denuncia di variazione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 31

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a

tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 32

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti; accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;

del proprio personale dipendente;

di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

ART. 33

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 34

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad 8 Euro con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 35

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 36

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii. le tariffe sono applicate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio. Per il medesimo anno le riduzioni di cui agli articoli 21, 22 e 24 sono applicate per ciascuna utenza limitatamente alla quota percentuale della TARI dovuta corrispondente al rapporto tra la quota variabile ed il totale complessivo dei costi del servizio risultante dal PEF approvato per il medesimo anno.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Sono abrogate le precedenti norme regolamentari incompatibili e/o contrastanti con il presente regolamento.

ART. 37

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi senza ristorante
8	Alberghi con ristorante
	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta - beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli. antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe . Falegname, idraulico , fabbro elettricista
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè', pasticceria
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche , night-club

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

Oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G. 09/07/2021

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
(dott.ssa Elisabetta Bartolone)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE .

Barcellona P. di G., 09/07/2021

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
D.ssa Elisabetta Bartolone



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 9 del 24/07/2021

Il giorno 24 del mese di luglio 2021, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11.05.2021, nelle persone del Presidente Dott. Gianfranco Taormina e dei membri ordinari Dott. Giulio Cordaro e Dott. Luigi Sorce, si è riunito alle ore 12,30 in collegamento video WhatsApp - convocato per le vie brevi (messaggio WhatsApp) - per esaminare la richiesta di parere pervenuta dall'Ente con pec prot. 38091 del 20-07-2021, sulla proposta di deliberazione del 19/07/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento TARI".

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati - armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo statuto ed il regolamento contabile dell'Ente;
- l'art. 1 della Legge 147/2013 comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della L. 147/2013 recanti la disciplina TARI,
- l'art. 52 del D.lgs n. 446/1997;
- le delibere ARERA n. 443 e n. 444 del 31/10/2019 recante disposizioni per la determinazione delle tariffe per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti,
- l'art. 58 del D.L. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019;
- il DPR 158/99 e le linee generali in esso indicate,

CONSIDERATO che

- a norma dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- a norma dell'art. 13 comma 15-ter del decreto legge n. 201/11 la delibera che approva il regolamento della TARI acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre 2021, con invio, da



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

parte del Comune, al Ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

PRESO ATTO, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio con l'art.3, comma 2 del Decreto Legge n.56/2021 e che l'art.52, comma 2, lett. b) del D.L. n.73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n.35/2013;

PRESO ATTO, altresì, che il D.L. 41/2021. c.d. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021 contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto, prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

Considerato che

- a seguito delle modifiche normative si rende necessario per l'Ente adeguarsi alle nuove disposizioni e pertanto deve modificare le previgenti previsioni regolamentari;

- le disposizioni dell'approvando regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021,

Visti

- l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

esaminata la proposta di Regolamento TARI che consta di n. 37 articoli;

appurata la coerenza del regolamento con l'ordinamento contabile preordinato,

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria e dirigente del III Settore, dott.ssa Elisabetta Bartolone, ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del vigente regolamento dei controlli interni

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria e dirigente del III Settore, dott.ssa Elisabetta Bartolone, ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del vigente regolamento dei controlli interni

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, questo Collegio ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000,

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in premessa.

Alle ore 13.00 si dichiara conclusa la sessione di lavoro previa lettura e conferma del presente verbale.



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Il Collegio dei Revisori

Fto Dott. Gianfranco Taormina	Presidente
Fto Dott. Luigi Sorce	Componente
Fto Dott. Giulio Cordaro	Componente

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Consigliere Anziano

Il PRESIDENTE

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Natoli Scialli

la presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 3-8-21 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal al come previsto dall'art. 11

[] è divenuta esecutiva il giorno _____

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[] in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale